

**Al Comitato di Presidenza
Al Consiglio Direttivo
Alla Commissione Legale
Alla Commissione Sindacale
Alle Associazioni Territoriali**

Circolare n. 89/2020

Oggetto: Autotrasporto - Criteri di calcolo della sanzione per mancato rispetto dei riposi intermedi - Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro 18 giugno 2020, n. 260

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro conferma l'orientamento in merito ai **criteri di calcolo della sanzione riferita alla mancata osservanza degli obblighi di riposo intermedio** per i lavoratori che effettuano operazioni mobili di autotrasporto stabiliti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 234/2007.

Il mancato rispetto dei riposi intermedi comporta l'applicazione della sanzione in misura fissa, indipendentemente dal numero di lavoratori coinvolti.

Come noto, il citato articolo 5 dispone che i condudenti professionali non possono lavorare in nessun caso per più di sei ore consecutive senza un riposo intermedio; l'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno trenta minuti se il totale delle ore di lavoro e' compreso fra sei e nove ore, di almeno quarantacinque minuti se supera le nove ore. E' possibile frazionare i riposi intermedi, purché la durata di ciascuno non sia inferiore a quindici minuti.

La sanzione amministrativa per la violazione di quanto disposto in termini di riposi intermedi oscilla da 103 a 300 euro.

L'applicazione della sanzione in misura fissa per il mancato rispetto dei riposi intermedi comporta che l'ispettore, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, non dovrà moltiplicare l'importo della sanzione per il numero dei lavoratori cui si riferisce la violazione.

Con i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Enzo Solaro





All'Ispettorato interregionale del lavoro di Milano

e p.c.

Alla Direzione centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro

Agli Ispettorati interregionali del lavoro di Napoli, Roma e Venezia

Oggetto: violazione art. 5 del D.Lgs. n. 234/2007 – criteri di calcolo della sanzione.

È pervenuta allo scrivente Ufficio una richiesta di parere avente ad oggetto i criteri di calcolo della sanzione riferita alla mancata osservanza degli obblighi di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 234/2007.

In particolare, l'ITL di Bergamo chiede di conoscere se l'importo della sanzione per la violazione della normativa in materia di riposi intermedi nel settore dell'autotrasporto, di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 234/2007, sia da moltiplicare per ciascun lavoratore cui la sanzione si riferisce.

Tenuto conto del tenore letterale del combinato disposto dagli artt. 5 e 9, comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 234/2007, si può desumere che la violazione è stata individuata dal legislatore in un importo minimo e massimo senza tener conto del numero dei lavoratori coinvolti.

Ciò è confermato dalla formulazione dei commi 1 e 4 dell'art. 9 citato, nei quali il legislatore ha invece espressamente previsto una commisurazione della sanzione sulla base del numero dei lavoratori e per ciascun periodo cui la violazione si riferisce.

Pertanto, in linea con l'interpretazione fornita dall'ITL di Bergamo, nei restanti commi dello stesso articolo, fra in quali rientra il comma 2 che disciplina la sanzione per la violazione di cui all'art. 5 in oggetto, tale operazione non dovrà essere effettuata.

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Danilo PAPA

EB MS